



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 30/07/2026

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI UTENZE A SEGUITO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2026-2029

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 08:38 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Straordinaria di 1^o convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Sì		8	DE LUCA Raffaele	Sì	
2	PELLE' Fabio	Sì		9	LORENZO Kevin	Sì	
3	MAZZEI LUIGI	Sì		10	SOLAZZO Anna	Sì	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Sì		11	ATTANASIO Cecilia	Sì	
5	PORCU Alessandro	Sì		12	FIORDALISO Isabella	Sì	
6	NUZZACI Federica	Sì		13	RUSSO Andrea	Sì	
7	GERARDI Roberto	Sì					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013, la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della medesima legge, il Consiglio comunale approva le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI;

Visti gli atti adottati da ARERA e, in particolare:

- la deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);
- la deliberazione 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/rif, relativa alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-3;
- la determinazione 7 novembre 2025, n. 1/2025-DTAC, recante gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
- la determinazione 13 aprile 2026, n. 1/2026-DTAC, recante gli schemi tipo relativi agli impianti di trattamento e ulteriori chiarimenti applicativi per il periodo regolatorio 2026-2029;

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28 aprile 2023;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29 aprile 2025, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 20 maggio 2026, con la quale, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2026, è stata disposta l'emissione degli avvisi TARI in acconto nella misura dell'80% del tributo dovuto per l'anno 2025, con scadenze 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre 2026, nonché il successivo saldo/conguaglio sulla base delle tariffe definitive 2026;

Vista:

- la determinazione del Direttore Generale AGER n. 327 del 24 luglio 2026, trasmessa da AGER con nota prot. n. 0004026 del 24 luglio 2026 e acquisita al protocollo comunale al n. 7333 del 27/07/2026, con la quale AGER ha concluso il predetto procedimento di rifeterminazione del PEF per il periodo 2024-2025;
- la determinazione del Direttore Generale AGER n. 424 del 25 luglio 2026, trasmessa da AGER con nota prot. n. 0004148 del 25 luglio 2026 e acquisita al protocollo comunale n. 7325 del 27 luglio 2026, con la quale AGER ha approvato e validato, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, la predisposizione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 dell'ambito tariffario del Comune di Arnesano, comprensiva della relazione di accompagnamento e del relativo Tool di calcolo;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio adottata nella medesima seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, della rideterminazione del PEF 2024-2025;
- la deliberazione del Consiglio adottata nella medesima seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è preso atto del PEF 2026-2029;

Dato atto che il PEF validato determina, per l'anno 2026, entrate tariffarie finali pari a euro 856.400,00, già al netto al netto delle detrazioni applicate ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif – MTR-3;

Dato atto, altresì, che il PEF individua costi relativi ad attività esterne al perimetro regolatorio pari a euro 1.729,00, i quali, ai fini dell'elaborazione della simulazione tariffaria 2026, sono stati aggregati alla quota fissa;

Rilevato che l'arrotondamento all'unità di euro delle singole componenti del PEF e l'aggregazione dei costi fuori perimetro alla quota fissa determinano, ai soli fini dell'articolazione tariffaria, il seguente fabbisogno complessivo:

Componente	Importo	Rilevanza tariffaria
Componente variabile del PEF	€ 642.043,00	Quota variabile

Componente	Importo	Rilevanza tariffaria
Componente fissa del PEF	€ 214.358,00	Quota fissa
Attività esterne al perimetro regolatorio	€ 1.729,00	Aggregata alla quota fissa
Quota fissa complessiva ai fini tariffari	€ 216.087,00	€ 214.358,00 + € 1.729,00
Fabbisogno complessivo assunto ai fini del calcolo delle Tariffe Anno 2026	€ 858.130,00	€ 642.043,00 + € 216.087,00

Precisato che il fabbisogno di euro 858.130,00 utilizzato nel simulatore non modifica il valore formale del PEF 2026, pari a euro 856.400,00, ma deriva dall'arrotondamento separato delle componenti e dall'inclusione, nella quota fissa tariffaria, dei costi esterni al perimetro regolatorio;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e i costi devono essere ripartiti tra le medesime tipologie di utenza;

Vista l'articolazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi, tenuto conto dei kg di rifiuti prodotti anno n-2 che ammontano a 1.592.000,00 è la seguente: utenze domestiche **82%**; utenze non domestiche **18%**

Dato atto che dalla simulazione tariffaria allegata al presente atto risulta assicurata, in via previsionale, la copertura integrale del costo del servizio risultante dal PEF 2026, pari a euro 858.130,00, di cui euro 856.400,00 riferiti al PEF 2026 ed euro 1.729,00 riferiti a costi relativi ad attività esterne al perimetro regolatorio, fatti salvi gli scostamenti tecnici derivanti dagli arrotondamenti delle tariffe;

Dato atto che gli avvisi di pagamento emessi in acconto per l'anno 2026, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 55/2026, sono stati determinati nella misura dell'80% del tributo dovuto per l'anno 2025, con le seguenti scadenze:

- prima rata 30/06 o rata unica;
- seconda rata 31/07;
- terza rata 30/09;

non comprendendo le componenti perequative unitarie previste dalla regolazione ARERA;

Ritenuto di stabilire che il saldo/conguaglio TARI 2026, determinato applicando le tariffe approvate con il presente provvedimento e detraendo quanto già richiesto a titolo di acconto, sia versato **entro il 15 dicembre 2026**;

Vista la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/rif, e il relativo Allegato A, come modificato e integrato, che istituiscono le componenti perequative unitarie UR1,a, UR2,a e UR3,a, applicate a tutte le utenze in aggiunta alla TARI e non comprese nelle entrate tariffarie di riferimento del PEF;

Dato atto che gli importi pro tempore vigenti delle predette componenti risultano attualmente pari a euro 0,10 per utenza per la componente UR1,a, euro 1,50 per utenza per la componente UR2,a, euro 6,00 per utenza per la componente UR3,a, salvo eventuali successivi aggiornamenti disposti da ARERA;

Specificato la componente perequativa UR3 è destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti ed è applicata alle utenze in aggiunta alla TARI secondo la disciplina ARERA vigente;

Ritenuto di applicare integralmente nell'avviso di saldo/conguaglio del 15 dicembre 2026 le componenti perequative dovute per l'annualità 2026, non essendo state le stesse applicate negli avvisi di acconto;

Visti l'articolo 1, comma 666, della legge n. 147/2013 e l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dei quali si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), nella misura deliberata dalla Provincia e, in mancanza di diversa determinazione, nella misura del 5%;

Dato atto che il TEFA è applicato sulla TARI secondo la disciplina vigente e non sulle componenti perequative ARERA, che costituiscono voci autonome aggiuntive;

Viste la deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif, e il relativo Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), come modificato e integrato, da ultimo, dalla deliberazione ARERA 14 aprile 2026, n. 123/2026/R/rif;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55/2026, con la quale il Comune, per il primo anno di applicazione del bonus sociale rifiuti e nelle more dell'adeguamento del Regolamento TARI, ha stabilito di non esercitare la facoltà di trattenimento del bonus a compensazione di eventuali insoluti relativi ad annualità precedenti;

Considerato che il vigente Regolamento comunale TARI non contiene ancora una disciplina specifica dell'esercizio della facoltà di trattenimento e compensazione prevista dal TUBR;

Ritenuto in continuità con l'indirizzo già espresso e nelle more dell'aggiornamento regolamentare, di non esercitare la predetta facoltà anche con riferimento al bonus sociale rifiuti relativo all'anno di competenza 2026, da riconoscere nell'anno 2027, salvo sopravvenute modifiche normative o regolatorie;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI, allegate alla presente, da applicare per l'anno 2026;

Visto l'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina la trasmissione e l'efficacia delle deliberazioni tariffarie mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Dato atto che la scadenza del saldo/conguaglio è fissata in data successiva al 1° dicembre, nel rispetto della disciplina di efficacia degli atti tariffari prevista dal citato articolo 13, comma 15-ter;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla presente proposta;

UDITI gli interventi così come riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Visti lo Statuto comunale, il vigente Regolamento TARI e il Regolamento generale delle entrate;

Con 9 voti favorevoli legalmente espressi e 4 astenuti (Attanasio, Russo, A. Solazzo e Fiordaliso);

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'anno 2026, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stabilita, sulla base della simulazione tariffaria, rispettivamente nella misura del 82% e del 18%, e che l'applicazione delle tariffe assicura, in via previsionale, la copertura integrale del fabbisogno complessivo pari a euro 858.130,00, di cui euro 856.400,00 riferiti al PEF 2026 ed euro 1.729,00 riferiti a costi relativi ad attività esterne al perimetro regolatorio;
4. di dare atto che il fabbisogno assunto nel simulatore è articolato in euro 642.043,00 relativi alla componente variabile del PEF, euro 214.358,00 relativi alla componente fissa del PEF ed euro 1.729,00 relativi alle attività esterne al perimetro regolatorio;
5. di precisare che:
 - la somma di euro 1.729,00, relativa alle attività esterne al perimetro regolatorio, è stata aggregata alla quota fissa ai soli fini dell'articolazione tariffaria, determinando una quota fissa complessiva pari a euro 216.087,00;
 - che il fabbisogno di euro 858.130,00 utilizzato nel simulatore non modifica il valore formale del PEF 2026, pari a euro 856.400,00, ma deriva dall'arrotondamento separato delle componenti e dall'inclusione, nella quota fissa tariffaria, dei costi esterni al perimetro regolatorio
6. di confermare che gli importi già richiesti a titolo di acconto TARI 2026, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 55/2026, sono imputati al tributo dovuto per l'intera annualità 2026;
7. di stabilire che il saldo/conguaglio TARI 2026 sia determinato applicando le tariffe approvate con il presente provvedimento, con detrazione degli importi già richiesti a titolo di acconto, e che lo stesso debba essere versato entro il 15 dicembre 2026;

8. di dare atto che gli avvisi di pagamento emessi in acconto per l'anno 2026 non comprendono le componenti perequative ARERA e di stabilire che le componenti UR1,a, UR2,a e UR3,a siano applicate integralmente, negli importi vigenti per l'annualità 2026, nell'avviso di saldo/conguaglio del 15 dicembre 2026, in aggiunta alla TARI dovuta;
9. di dare atto che, allo stato, le componenti perequative applicabili alla TARI dell'anno 2026 risultano pari a euro 0,10 per utenza per UR1,a, euro 1,50 per utenza per UR2,a ed euro 6,00 per utenza per UR3,a, ferma restando l'applicazione degli eventuali importi aggiornati da ARERA per l'annualità 2026;
10. di dare atto che le componenti perequative ARERA non concorrono alla copertura dei costi risultanti dal PEF comunale e sono gestite e riversate secondo la disciplina regolatoria vigente;
11. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), nella misura stabilita dalla Provincia di Lecce e, in assenza di diversa determinazione, nella misura del 5%, con esclusione delle componenti perequative ARERA dalla relativa base di calcolo;
12. di dare atto che la tariffa giornaliera è determinata, per ciascuna categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, con la maggiorazione prevista dal vigente Regolamento comunale TARI;
13. di esprimere indirizzo al Responsabile del Servizio competente affinché, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento comunale TARI e salvo sopravvenute disposizioni normative o regolatorie, con riferimento al bonus sociale rifiuti relativo all'anno di competenza 2026, da riconoscere nell'anno 2027, non venga esercitata la facoltà di trattenere l'agevolazione a compensazione di eventuali importi insoluti relativi ad annualità precedenti, procedendo al suo riconoscimento secondo le modalità e i termini stabiliti dal TUBR;
14. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, compresa l'elaborazione e l'emissione degli avvisi di saldo/conguaglio TARI 2026, nonché gli adempimenti relativi al TEFA, alle componenti perequative e al bonus sociale rifiuti;
15. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale entro il termine previsto dalla normativa vigente, ai fini della relativa pubblicazione;
16. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DELIBERA

di dichiarare, con 9 voti favorevoli legalmente espressi e 4 astenuti (Attanasio, Russo, A. Solazzo e Fiordaliso), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 11/08/2026 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 874 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- ☐ Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- ☒ Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 30/07/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE